

Circolare: 108/2020

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-12871/I.12

Loro Sedi

Data.: 9 novembre 2020

Oggetto: COVID – 19. Misure urgenti per il personale medico e infermieristico

Con delibera del 7 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri ha prorogato, visto il persistere della situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica da Covid-19, il termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Alla suddetta delibera è seguito il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha provveduto ad estendere, conseguentemente, i termini indicati dalle disposizioni legislative emanate al fine di fronteggiare la suddetta emergenza.

Particolare rilevanza riveste la previsione di cui all'art. 1, c. 3, lett. a), del citato decreto legge che ha disposto la proroga al **31 dicembre 2020** dei termini indicati dall'art. 2-bis, commi 1 e 5, del d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Come è noto, con il suddetto art. 2-bis, del d.l. n. 18/2020, il Legislatore ha previsto la possibilità, al fine di far fronte alle straordinarie esigenze derivanti dalla diffusione del COVID-19, di procedere al reclutamento di personale sanitario anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.

Con tale norma è stata prevista, rispettivamente ai commi 1 e 5, la possibilità di procedere al conferimento di incarichi a **due distinte tipologie di personale**:

a) **il comma 1, lett. a)**, del citato art. 2- bis prevede, invero, la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario di procedere al reclutamento, per quanto qui d'interesse, del personale delle professioni sanitarie, come individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sarà possibile, dunque, per le predette aziende, conferire incarichi, sino al 31 dicembre 2020, al **personale infermieristico regolarmente iscritto al relativo Albo professionale** (si vedano l'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 nonché la Legge 3/2018) anche mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa purché di durata non superiore a sei mesi prorogabili solo in ragione del perdurare dell'emergenza.

b) **il comma 5** del medesimo articolo prevede, invece, la possibilità di conferire incarichi al **personale sanitario collocato in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposto**, attraverso contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

Tale norma, come già precisato con circolare FNOPI n. 31/2020, deve essere interpretata come **una speciale deroga alla legge 3/2018 sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo.**

Ne consegue che per gli incarichi conferiti al personale infermieristico alla stregua del suddetto comma 5, non si attiverà la procedura di cui alla precedente circolare n. 19/2020 che prevedeva una particolare modalità di iscrizione provvisoria dei suddetti professionisti.

Tale personale potrà, dunque, svolgere l'incarico conferito senza dover procedere ad alcuna iscrizione al relativo Albo professionale.

Si evidenzia, inoltre, che il personale infermieristico che sia stato provvisoriamente iscritto all'Albo secondo la procedura di cui alla circolare FNOPI n. 19/2020, sarà automaticamente cancellato senza alcun onere alla scadenza dell'incarico. Ad ogni buon conto l'iscrizione provvisoria, per i motivi sopra esposti, non potrà essere ulteriormente prorogata alla scadenza.

Ciò posto, ad entrambe le tipologie di personale indicato (personale infermieristico regolarmente iscritto all'albo e personale infermieristico collocato in quiescenza anche non iscritto all'albo) potranno continuare ad essere conferiti, come già anticipato, incarichi in virtù della proroga operata dal citato art. 1, c. 3, lett. a), del d.l. 125/2020, sino **al 31 dicembre 2020.**

Si ricorda, infine, che le predette conclusioni sono tratte comunque da un'interpretazione della normativa soggetta a continui e costanti mutamenti. Di talché, è auspicabile un apposito intervento normativo chiarificatore.

Distinti saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli

